

**DELIBERAZIONE 30 GENNAIO 2014  
18/2014/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI  
SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER L'ANNO  
2011 PER SETTE IMPRESE DISTRIBUTRICI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 gennaio 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, contenente Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità), a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 481/95;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 199/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 199/09);
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2010, ARG/gas 61/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 61/10);
- la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2012, 220/2012/E/gas (di seguito: deliberazione 220/2012/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 103/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 103/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 533/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 229/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 229/2013/R/gas);
- l'elenco degli incidenti da gas verificatisi nel 2011, comunicato dal Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG) all'Autorità (prot. 013472 del 3 maggio 2012);
- le lettere della Direzione Infrastrutture Energia Elettrica e Gas, oggi Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione (prot. Autorità n. 0012270 del 29

- marzo 2013) inviata a Pomilia Reti Gas S.r.l., (prot. Autorità n. 0012284 del 29 marzo 2013) inviata ad Ages S.p.A., (prot. Autorità n. 0010403 del 14 marzo 2013) inviata a Dolomiti Reti S.p.A., (prot. Autorità n. 0012280 del 29 marzo 2013) inviata ad Amg Energia S.p.A., (prot. Autorità n. 0012259 del 29 marzo 2013) inviata ad A.S.I.T.E. S.r.l., (prot. Autorità n. 0012255 del 29 marzo 2013) inviata a Società Metanodotti Valletanaro So.Met. S.r.l. e (prot. Autorità n. 0016263 del 02 maggio 2013) inviata a Cpl Distribuzione S.r.l., per la comunicazione delle risultanze istruttorie;
- le lettere di richiesta di audizione finale avanti il Collegio dell'Autorità da parte di:
    1. Pomilia Reti Gas S.r.l. con comunicazione dell'8 aprile 2013 (prot. Autorità n. 0013312/A del 09 aprile 2013);
    2. Ages S.p.A. con comunicazione del 5 aprile 2013 (prot. Autorità n. 0013640/A del 10 aprile 2013);
    3. Dolomiti Reti S.p.A. con comunicazione del 25 marzo 2013 (prot. Autorità n. 0011554/A del 25 marzo 2013);
    4. Amg Energia S.p.A. con comunicazione del 12 aprile 2013 (prot. Autorità n. 0014514/A del 17 aprile 2013);
    5. Fermo A.S.I.T.E. S.r.l. con comunicazione del 19 aprile 2013 (prot. Autorità n. 0014791/A del 19 aprile 2013);
    6. Società Metanodotti Valletanaro So.Met. S.r.l. con comunicazione del 10 aprile 2013 (prot. Autorità n. 0013913 del 12 aprile 2013);
    7. Cpl Distribuzione S.r.l. con comunicazione del 10 maggio 2013 (prot. Autorità n. 0017507/A del 13 maggio 2013);
  - la lettera di rinuncia all'audizione finale avanti il Collegio dell'Autorità (prot. Autorità n. 0024617 del 10 luglio 2013) inviata da Amg Energia S.p.A.;
  - le memorie depositate in sede di audizione avanti il Collegio dell'Autorità da:
    1. Pomilia Reti Gas S.r.l. (prot. Autorità n. 0031584/A del 01 ottobre 2013);
    2. Dolomiti Reti S.p.A. (prot. Autorità n. 0025543/A del 19 luglio 2013);
    3. Fermo A.S.I.T.E. S.r.l. (prot. Autorità n. 0031243/A del 27 settembre 2013);
    4. Cpl Distribuzione S.r.l. (prot. Autorità n. 0025544/A del 19 luglio 2013).

**CONSIDERATO CHE:**

- la RQDG ha introdotto, all'articolo 32, un meccanismo di premi e penalità che incentiva il miglioramento della sicurezza del servizio di distribuzione attraverso le componenti dispersioni e odorizzazione;
- la componente dispersioni, prevista all'articolo 32, comma 32.14, della RQDG, è finalizzata ad incentivare la riduzione delle dispersioni di gas segnalate da terzi, facendo riferimento ad un percorso di miglioramento fissato *ex-ante* per ogni ambito provinciale di impresa ai sensi dell'articolo 32, comma 32.12 della RQDG, sulla base dei dati storici degli impianti;
- il meccanismo relativo alla componente dispersione determina premi o penalità in funzione del raggiungimento o meno dell'obiettivo di miglioramento annuo d'ambito provinciale di impresa fissato *ex-ante* con deliberazione dell'Autorità;
- la componente odorizzazione, prevista all'articolo 32, comma 32.5, della RQDG, è finalizzata a premiare un maggior numero di misure del grado di

- odorizzazione del gas rispetto al minimo annuale obbligatorio definito all'articolo 8, comma 8.5, dalla stessa RQDG;
- la RQDG prevede, altresì, che l'impresa distributrice, qualora abbia diritto per l'ambito provinciale di impresa a premi correlati ad entrambe le componenti, perda, per l'anno di riferimento, il diritto a riscuotere tali premi per l'intero ambito provinciale nel caso in cui:
    - a. si verifichi un incidente su un impianto di distribuzione appartenente all'ambito provinciale di impresa (articolo 32, comma 32.19 della RQDG); la perdita dei premi non si applica nel caso in cui l'impresa distributrice dimostri che l'incidente sia stato provocato da causa di forza maggiore o da terzi;
    - b. venga verificato per l'impianto di distribuzione appartenente all'ambito provinciale di impresa il mancato rispetto di uno o più obblighi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas di cui all'articolo 12, della RQDG (articolo 32, comma 32.21 della RQDG), tra cui:
      - la percentuale minima annua di rete da sottoporre ad ispezione;
      - numero minimo annuo di misure del grado di odorizzazione del gas;
  - la RQDG definisce all'articolo 27, comma 27.1 un incidente da gas un evento che coinvolga il gas distribuito a mezzo di reti, che interessi una qualsiasi parte dell'impianto di distribuzione e/o di impianti dei clienti finali, compresi gli apparecchi di utilizzazione, e che provochi il decesso o lesioni gravi di persone o danni a cose per un valore non inferiore a 1.000 euro e che sia provocato da una delle seguenti cause:
    - a. una dispersione di gas (volontaria o non);
    - b. una combustione incontrollata in un apparecchio di utilizzo del gas;
    - c. una cattiva combustione in un apparecchio di utilizzo del gas, compresa quella dovuta ad insufficiente aerazione;
    - d. una inadeguata evacuazione dei prodotti della combustione in un apparecchio di utilizzo del gas;
  - sempre all'articolo 27, comma 27.2, della RQDG vengono definite come lesioni gravi le ferite, l'intossicazione, le ustioni o comunque i traumi alla persona che comportino il ricovero in ospedale o il rilascio di certificazione medica con prognosi di almeno 24 ore;
  - la RQDG prevede, inoltre, all'articolo 31 che l'impresa distributrice:
    - a. entro il 31 marzo di ogni anno, comunichi all'Autorità i dati di sicurezza di cui ai commi dal 31.1 al 31.8 per ciascun impianto di distribuzione;
    - b. qualora lo ritenga necessario possa inviare, ai sensi del comma 31.12, una richiesta scritta di rettifica dei dati a firma del proprio legale rappresentante (o da persona da esso delegata) tramite gli strumenti messi a disposizione dall'Autorità:
      - nel periodo intercorrente tra il 1 maggio al 31 maggio di ogni anno;
      - fornendo evidenza dei dati che verranno modificati ed adeguata motivazione;
  - sempre all'articolo 31, comma 31.13, della RQDG, è previsto, fatte salve le previsioni di cui alla legge 481/95, che l'Autorità comunichi al soggetto interessato entro il 30 giugno di ogni anno l'eventuale autorizzazione alla rettifica dei dati di sicurezza;

- il CIG comunica annualmente all’Autorità l’elenco degli incidenti da gas ai sensi dell’articolo 27, comma 27.5 della RQDG, indicando, fra l’altro, le cause degli stessi incidenti, ove disponibili.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 229/2013/R/gas, l’Autorità ha determinato i premi e le penalità per l’anno 2011, ai sensi dell’articolo 32, della RQDG, per ogni ambito provinciale di impresa di 108 imprese distributrici, rinviando a successivo provvedimento la determinazione dei premi e delle penalità per l’anno 2011 per le seguenti sette imprese distributrici:
  1. Ages S.p.A., Via Olona 28, 20016 Pero (MI);
  2. Amg Energia S.p.A., Via Ammiraglio Gravina 2/E, 90139 Palermo (PA);
  3. Cpl Distribuzione S.r.l., Via Grandi 39, 41033 Concordia sulla Secchia (MO);
  4. Dolomiti Reti S.p.A., Via Manzoni 24, 38068 Rovereto (TN);
  5. Fermo A.S.I.T.E. S.r.l., Via Mazzini 4, 63023 Fermo (FM);
  6. Pomilia Reti Gas S.r.l., Via Carmine Guadagno 85, 80038 Pomigliano d’Arco (NA);
  7. Società Metanodotti Valletanaro So.Met. S.r.l., Via G. Testore 12, 14055 Costigliole d’Asti (AT);
- con le deliberazioni ARG/gas 199/09, ARG/gas 61/10 e 103/2012/R/gas, l’Autorità ha determinato per l’anno 2011, ai sensi dell’articolo 32, comma 32.12, della RQDG, i livelli tendenziali relativamente alla componente dispersione, per le predette imprese distributrici;
- le sette imprese distributrici hanno consegnato i dati di sicurezza ai sensi dell’articolo 31, della RQDG, relativamente agli anni 2010 e 2011;
- al fine di verificare la corretta applicazione del meccanismo incentivante i recuperi di sicurezza, con la deliberazione 220/2012/E/gas l’Autorità ha approvato un programma di verifiche ispettive nei confronti tre imprese distributrici di gas naturale; gli esiti della verifica che ha interessato l’impresa Amg Energia S.p.A. sono riassunti nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- dal controllo dei dati comunicati dalle imprese distributrici, effettuato ai sensi dell’articolo 32, della RQDG, sono emersi casi che determinano la perdita dei premi per incidenti di responsabilità dell’impresa distributtrice e per mancato rispetto di uno o più obblighi di servizio, di cui all’articolo 12, della RQDG; nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento sono elencati gli ambiti provinciali delle quattro imprese che, ai sensi dell’articolo 32, della RQDG, perdono i premi;
- a seguito delle attività di verifica e controllo svolte dall’Autorità, il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia Elettrica e Gas, oggi Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione, in qualità di responsabile del procedimento, ha comunicato le risultanze istruttorie alle sette imprese distributrici evidenziando:
  - a. per Ages S.p.A., con riferimento agli ambiti gestiti, la penalità complessiva totalizzata a causa del mancato raggiungimento dei livelli tendenziali prefissati;

- b. per Amg Energia S.p.A., con riferimento ad un ambito tra quelli gestiti, la penalità complessiva totalizzata a causa di violazioni in materia di servizio di pronto intervento e di obblighi di registrazione dei dati di sicurezza;
- c. per Cpl Distribuzione S.r.l., con riferimento a quattro ambiti tra quelli gestiti, la penalità complessiva totalizzata a causa del mancato rispetto di uno degli obblighi servizio;
- d. per Dolomiti Reti S.p.A., con riferimento all'unico ambito gestito, la mancata erogazione di alcun premio a causa di un incidente attribuito a responsabilità della stessa impresa distributrice;
- e. per Fermo A.S.I.T.E. S.r.l., con riferimento all'unico ambito gestito, la penalità complessiva totalizzata a causa del mancato raggiungimento del livello tendenziale prefissato;
- f. per Pomilia Reti Gas S.r.l., con riferimento all'unico ambito gestito, la penalità complessiva totalizzata a causa del mancato rispetto di uno degli obblighi servizio;
- g. per Società Metanodotti Valletanaro So.Met. S.r.l., con riferimento all'unico ambito gestito, la penalità complessiva totalizzata a causa del mancato rispetto di uno degli obblighi servizio;
- nel dettaglio, le risultanze istruttorie hanno evidenziato la perdita dei premi o penalità all'impresa per i seguenti motivi:
  1. con riferimento ad Ages S.p.A., a causa del mancato raggiungimento ai sensi dell'articolo 32, comma 32.14 della RQDG, dei livelli tendenziali approvati con la deliberazione 103/2012/R/gas per quanto riguarda gli ambiti provinciali di impresa id MI\_402 e VA\_403;
  2. per quanto riguarda Amg Energia S.p.A., a causa delle non congruità di cui all'articolo 32, comma 32.23, della deliberazione ARG/gas 120/08, riscontrate durante la verifica ispettiva effettuata in data 25 e 26 settembre 2012, in relazione alla componente dispersioni dell'impianto denominato Palermo (id. 34821) appartenente all'ambito provinciale di impresa PA\_354. Nello specifico sono state riscontrate non congruità:
    - a. per violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera e), della RQDG: il centralinista di pronto intervento di Amg Energia S.p.A., in occasione di una chiamata telefonica per dispersione di gas, non ha inviato il personale incaricato sul luogo della segnalazione;
    - b. per violazione dell'articolo 25, comma 2, lettera a), della RQDG: Amg Energia S.p.A. non è stata in grado di fornire sei registrazioni vocali relative alle chiamate telefoniche pervenute al centralino di pronto intervento nei giorni 17 marzo 2011, 20 maggio 2011, 7 giugno 2011, 14 agosto 2011, 9 settembre 2011, 21 novembre 2011;
    - c. per violazione dell'articolo 25, comma 4, della RQDG: il centralinista di pronto intervento di Amg Energia S.p.A., in occasione di quattro chiamate telefoniche per segnalazione di dispersione di gas, non ha fornito al chiamante istruzioni sul comportamento da adottare, in attesa dell'arrivo sul luogo del personale di pronto intervento;
    - d. per violazione dell'articolo 29, comma 4, lettera e), della RQDG: in occasione di dispersioni gas riscontrate a seguito di quattro chiamate telefoniche pervenute al centralino di pronto intervento, Amg Energia

- non ha provveduto a registrare su alcun documento aziendale la classificazione del tipo di dispersione riscontrata;
3. per quanto riguarda Cpl Distribuzione S.r.l., a causa del mancato rispetto dell'obbligo di servizio relativo alla percentuale di rete da sottoporre ad ispezione (articolo 12, commi 12.2 e 12.3 della deliberazione ARG/gas 120/08) per gli impianti denominati:
    - a. Villafranca Sicula (id. 37323) appartenente all'ambito provinciale di impresa id. AG\_436; Alife (id. 35401) appartenente all'ambito provinciale di impresa id. CE\_437; Chiusa Sclafani (id. 37301), Capaci (id. 37322) e (Giardinello) (id. 37401) appartenenti all'ambito provinciale di impresa id. PA\_439 (alta/media e bassa pressione);
    - b. Caianello (id. 36893) appartenente all'ambito provinciale di impresa id. CE\_437; Melicucco (id. 34244) appartenente all'ambito provinciale di impresa id. RC\_440 (alta/media pressione);
    - c. Prata Sannita (id. 36901) appartenente all'ambito provinciale di impresa id. CE\_437 (bassa pressione);
  4. con riferimento a Dolomiti Reti S.p.A., a causa dell'incidente accaduto sull'impianto denominato Trento (id. 34581) appartenente all'ambito provinciale di impresa id. TN\_220 (incidente 11 maggio 2011, prog. 0006 dell'elenco degli incidenti da gas del CIG, id modulo 167) ai sensi dell'articolo 32, comma 32.19 della RQDG;
  5. con riferimento a Fermo A.S.I.T.E. S.r.l., a causa del mancato raggiungimento ai sensi dell'articolo 32, comma 32.14, della RQDG, dei livelli tendenziali approvati con la deliberazione 103/2012/R/gas per quanto riguarda l'ambito provinciale di impresa id. AP\_452;
  6. per quanto riguarda Pomilia Reti Gas S.r.l., a causa del mancato rispetto dell'obbligo di servizio relativo al numero annuo di misure del grado di odorizzazione del gas (articolo 12, comma 12.2, della RQDG) per l'impianto denominato Pomigliano D'Arco (id. 37160) appartenente all'ambito provinciale di impresa id. NA\_449;
  7. per quanto riguarda Società Metanodotti Valletanaro So.Met. S.r.l., a causa del mancato rispetto dell'obbligo di servizio relativo alla percentuale di rete da sottoporre ad ispezione (articolo 12, commi 12.2 e 12.3, della RQDG) per gli impianti denominati Lagnasco (id. 35245) e Refrancore (id. 35246) appartenenti all'ambito provinciale di impresa id. AT\_CN\_TO\_482 (alta/media e bassa pressione);
- successivamente, sei delle sette imprese distributrici hanno chiesto di essere ascoltate in audizione finale avanti il Collegio dell'Autorità;
  - Amg Energia S.p.A., con la comunicazione del 9 luglio 2013 (prot. Autorità n. 0024617/A del 10 luglio 2013) ha rinunciato all'audizione del 12 luglio 2013 in quanto ha ritenuto esaustivo quanto riportato nella formale presentazione di impegni relativa al procedimento sanzionatorio di cui alla deliberazione 21 febbraio 2013, 72/2013/S/gas, procedimento quest'ultimo avviato a seguito della verifica ispettiva prevista dalla deliberazione 220/2012/E/gas, effettuata in data 25 e 26 settembre 2012, in relazione alla componente dispersioni dell'impianto denominato Palermo (id. 34821) appartenente all'ambito provinciale di impresa PA\_354;

- il 12 luglio 2013 le imprese distributrici Cpl Distribuzione S.r.l., Dolomiti Reti S.p.a., Fermo A.S.I.T.E. S.r.l. e Pomilia Reti Gas S.r.l. sono state ascoltate in audizione finali avanti il Collegio, avendovi rinunciato Ages S.p.A. e Società Valletanaro So.Met. S.r.l.;
- Cpl Distribuzione S.r.l. ha presentato documentazione (prot. Autorità n. 025544/A del 19 luglio 2013) sostenendo che non ricorrerebbero nei suoi confronti i presupposti per l'applicazione della penalità in quanto non obbligata a partecipare per l'anno 2011, al sistema incentivante disciplinato dalla RQDG; a tal fine, la società:
  - a. ha precisato che essa è stata costituita nel 2008 ed ha iniziato a svolgere l'attività del servizio di distribuzione gas dal mese di luglio 2009, a seguito dell'acquisizione per cessione di ramo di azienda effettuata da parte di Cpl Concordia Soc. Coop (società capogruppo a socio unico di Cpl Distribuzione S.r.l.) di alcuni impianti di distribuzione gas, aventi un numero complessivo di clienti finali serviti inferiore a 50.000 e superiore a 10.000;
  - b. ha evidenziato che i suddetti impianti alla data del 31 dicembre 2007 erano quindi gestiti dall'impresa distributtrice Cpl Concordia Soc. Coop, la quale, ai sensi dell'articolo 32, comma 32.1, lettera b), della RQDG, ha partecipato al sistema incentivante i recuperi di sicurezza, richiedendo per entrambi gli anni 2011 e 2012 la deroga alla partecipazione di cui all'articolo 32, comma 32.1, della RQDG; al riguardo Cpl Concordia Soc. Coop., nel mese di dicembre 2010, ha inviato all'Autorità una richiesta di chiarimenti in merito alla decorrenza dell'obbligo di partecipazione, a partire dal 1 gennaio 2011, al sistema incentivante i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione gas ai sensi dell'art. 32, comma 32.1, della RQDG, dal momento che la stessa, che alla data del 31 dicembre 2007 serviva circa 30.000 clienti finali e, in seguito alla cessione di ramo di azienda avvenuto il 1 agosto 2009, aveva continuato a svolgere il servizio di distribuzione gas nel solo Comune di San Giuseppe Vesuviano (circa 2.500 clienti finali); a tale istanza l'Autorità nel mese di gennaio 2011, ha risposto con una mail precisando che ai sensi dell'articolo 32, comma 32.1, della RQDG, erano obbligate a partecipare al sistema incentivante i recuperi di sicurezza le imprese che al 31 dicembre 2007 gestivano tra 10.000 e 50.000 clienti finali; secondo la società Cpl Distribuzione, dunque, i chiarimenti forniti dall'Autorità avrebbero confermato l'ipotesi che l'obbligo di partecipazione ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione per l'anno 2011, riguardasse Cpl Concordia Soc. Coop., che alla data del 31 dicembre 2007 svolgeva l'attività di distribuzione e che Cpl Distribuzione S.r.l. sarebbe stata esclusa stante il fatto che non era ancora stata costituita e, dunque, non serviva alcun cliente finale;
  - c. ha dunque concluso sulla base di tali circostanze che le condizioni di cui all'articolo 32.1. non si applicherebbero a Cpl Distribuzione bensì a Cpl Concordia Soc. Coop, dal momento che nell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina di cui all'articolo 32.1, rientrerebbero le imprese che alla data del 31 dicembre 2007 servivano tra 10.000 e 50.000 clienti finali mentre la norma non prevederebbe riferimento alcuno agli impianti;

- d. ha evidenziato che la società Cpl Concordia Soc. Coop. ha richiesto per gli anni 2011 e 2012 la deroga alla partecipazione per gli impianti attualmente gestiti da Cpl Distribuzione;
- e. ha inoltre sostenuto che, anche qualora si dovesse applicare la disciplina sui premi/penalità, la società dovrebbe comunque essere esonerata dalla partecipazione al sistema incentivante, in quanto gli impianti attualmente nella titolarità di Cpl Distribuzione sarebbero stati già considerati dall'Autorità ai fini dell'applicazione della disciplina in oggetto con riferimento a Cpl Concordia Soc. Coop; pertanto, non potrebbero essere valutati anche ai fini della partecipazione di Cpl Distribuzione al sistema incentivante;
- Dolomiti Reti S.p.A., ha presentato una memoria e della documentazione su supporto informatico (prot. Autorità n. 0025543/A del 19 luglio 2013) sostenendo che non ricorrerebbero nei suoi confronti i presupposti per la perdita dei premi totalizzati; in particolare, la società ha argomentato quanto segue:
  - a. l'incidente da gas verificatosi nell'anno 2011 sull'impianto denominato Trento (id. 34581) è stato provocato da un dipendente di una impresa appaltatrice in una situazione in cui quest'ultimo ha ritenuto, di sua iniziativa, di non tenere conto delle specifiche progettuali impostate dal committente (Dolomiti Reti S.p.A.) e di violare le istruzioni impartitegli dal suo referente interno;
  - b. il rapporto tra committente (Dolomiti Reti S.p.A.) e impresa appaltatrice era del tutto occasionale e comunque il committente non aveva nessun potere di direzione nei confronti del personale dell'impresa appaltatrice, anzi, quest'ultima ha agito in piena autonomia, ciò che per giurisprudenza costante esclude la responsabilità del committente ed integra un caso di terzietà dell'impresa appaltatrice rispetto allo stesso committente;
- Fermo A.S.I.T.E. S.r.l. ha presentato della documentazione (prot. Autorità 0031243/A del 27 settembre 2013) in cui viene affermato che sono stati commessi da parte del proprio personale, degli errori nella compilazione dei questionari relativi ai dati sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas degli anni 2009 – 2012, che annualmente vengono comunicati all'Autorità ai sensi dell'art. 29, della RQDG; nello specifico la società ha chiesto con riferimento agli anni 2009 – 2012, la riapertura dei questionari relativi ai dati sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas al fine di apportare le necessarie rettifiche a quanto erroneamente comunicato, precisando che:
  - a. nella compilazione dei questionari sui dati sicurezza relativi agli anni solari 2009 e 2010 sono state riportate solo le dispersioni riscontrate a seguito di ispezione programmata della rete mentre non sono state prese in considerazione, seppur presenti, le dispersioni riscontrate a seguito di segnalazione di terzi;
  - b. nella compilazione dei questionari sui dati relativi agli anni solari 2011 e 2012 sono stati commessi degli errori dovuti ad una non corretta classificazione in fase di registrazione delle dispersioni riscontrate;
- Pomilia Reti Gas S.r.l. ha presentato della documentazione (prot. Autorità n. 0031584/A del 01 ottobre 2013), sostenendo che non ricorrerebbero nei suoi confronti i presupposti per la formazione del provvedimento in tema di recuperi



di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2011; in particolare, la società ha precisato che:

- a. nel 2011 Pomilia Reti Gas S.r.l. non esisteva, in quanto la stessa si è costituita in data 31 maggio 2012;
  - b. nel 2011 il servizio di distribuzione gas nel territorio comunale di Pomigliano d'Arco era gestito da una società pubblica partecipata dallo stesso Comune di Pomigliano d'Arco che si chiamava e ancora oggi si chiama Enam;
  - c. Pomilia Reti Gas S.r.l. è subentrata nella titolarità dell'impianto di distribuzione gas di Pomigliano d'Arco in data 1 giugno 2012, a seguito dell'aggiudicazione avvenuta da parte della cooperativa Pomilia Gas e di un'altra società ad essa consorziata, della gara indetta dal comune di Pomigliano d'Arco per la gestione del servizio di distribuzione gas nel proprio territorio comunale;
- Società Metanodotti Valletanaro So.Met. S.r.l., con la comunicazione del 10 aprile 2013 ha richiesto la rettifica dei dati trasmessi per l'anno 2011, relativi ai quantitativi di rete ispezionata negli impianti di Lagnasco (Id. 35245) e Refrancore (Id. 35246), affermando che i dati comunicati sarebbero stati viziati da errori materiali.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- per i seguenti motivi, gli argomenti svolti dalle sette imprese distributrici sopra richiamate non sono idonei ad escludere i presupposti per la perdita dei rispettivi premi, come accertati nell'ambito delle verifiche richiamate;
- gli argomenti addotti da Cpl Distribuzione S.r.l. secondo cui gli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema incentivante i recuperi di sicurezza avrebbero dovuto essere assolti dalla società che alla data del 31 dicembre 2007 era nella titolarità degli impianti, solo in seguito ceduti alla stessa Cpl Distribuzione, non sono fondati per le seguenti ragioni:
  - a) nel caso di cessione di ramo d'azienda, il trasferimento dal cedente al cessionario del complesso dei beni afferenti l'unità produttiva comporta che sorgano in capo all'imprenditore acquirente tutti gli obblighi che si riferiscono agli asset oggetto della cessione: spetta, pertanto, alla società Cpl Distribuzione, che a seguito della suddetta cessione è subentrata in tutti i rapporti giuridici del cedente, dare attuazione alle disposizioni in materia di partecipazione al sistema incentivante i recuperi di sicurezza;
  - b) a ciò aggiungasi che gli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema incentivante quale quello di effettuare le misure del grado di odorizzazione del gas e prevedere specifiche procedure operative volte a garantire la sicurezza del sistema afferiscono direttamente agli impianti; pertanto, il mutamento nella titolarità degli impianti afferenti il ramo d'azienda ceduto comporta necessariamente un mutamento del soggetto obbligato;
  - c) il riferimento alla data del 31 dicembre 2007 introdotto dall'articolo 32.1 rappresenta unicamente un riferimento temporale adottato al fine di valutare la sussistenza dei presupposti e di definire l'ambito di applicazione soggettivo di tali disposizioni ad una data stabilita: esso non vale ad escludere l'applicazione della disciplina sui recuperi di sicurezza per le imprese che alla data fissata dalla norma non svolgevano l'attività di distribuzione;

- d) gli argomenti addotti da Cpl Distribuzione appaiono, peraltro, in contrasto con la finalità unitariamente perseguita dalla disciplina in materia di recuperi di sicurezza, consistente nel garantire un innalzamento degli standard di qualità, e migliorare i livelli di sicurezza degli impianti di distribuzione attraverso un sistema di premi e penalità; se si escludesse dall'ambito applicativo della deliberazione ARG/gas 120/08 tutte le imprese di distribuzione che hanno assunto la gestione di impianti solo in un momento successivo alla data del 31 dicembre 2007, si determinerebbe l'effetto distorto di non applicare ad alcuni impianti le disposizioni in materia di sicurezza dei servizi;
- e) infine, non è corretta l'affermazione di Cpl Distribuzione S.r.l. secondo cui gli impianti dalla stessa acquisita sarebbero stati considerati anche ai fini dell'applicazione della disciplina dei premi e penalità nei confronti di Cpl Concordia Soc. coop.; tale affermazione, infatti, si risolve in una petizione di principio in quanto a Cpl Concordia Soc. coop. non è stata applicata la regolazione dei premi/penalità;
- le ragioni addotte da Dolomiti Reti S.p.A., secondo cui l'incidente occorso sui suoi impianti non sarebbe ascrivibile alla responsabilità dell'impresa ma imputabile a terzi, non sono fondate in quanto l'incidente è stato determinato da un'impresa che lavorava per suo conto (sulla base di un apposito contratto di appalto che peraltro non esime da responsabilità il committente per fatti commessi dall'impresa appaltatrice nell'esecuzione dell'incarico); l'incidente, pertanto, è ascrivibile alla responsabilità dell'impresa distributrice visto che sul piano delle responsabilità degli adempimenti previsti per il servizio di distribuzione, è irrilevante il fatto che l'impresa distributrice provveda mediante personale proprio ovvero ricorrendo a società esterne;
  - l'argomento sviluppato da Pomilia Reti Gas S.r.l. non può essere accolto per le seguenti ragioni:
    - a) in via preliminare occorre ricordare che il meccanismo di premi e penalità previsto dalla RQDG, la cui finalità è quella di incentivare la sicurezza del servizio di distribuzione, si basa su un sistema di livelli tendenziali che gli impianti di distribuzione devono raggiungere nel corso del periodo di regolazione: il conseguimento o meno dei livelli tendenziali (obiettivi di miglioramento annui) determina l'applicazione dei premi o delle penalità; va considerato, a tal proposito, che i livelli di partenza e i livelli tendenziali, rispetto ai quali valutare l'effettivo miglioramento in termini di sicurezza del servizio, vengono calcolati per ciascun ambito di impresa sulla base dei dati storici degli impianti;
    - b) analogamente, si evidenzia che anche l'ammontare dei premi per recuperi di sicurezza correlati all'odorizzazione per ciascun ambito provinciale viene determinato sulla base dell'ammontare dei premi per ciascun impianto di distribuzione appartenente a tale ambito di impresa: il calcolo di tale valore si fonda, tra l'altro, sulla relazione tra il numero di misure del grado di odorizzazione effettuate in un dato anno per ogni impianto e il numero minimo obbligatorio annuo;
    - c) pertanto, il mutamento nella titolarità di un impianto, non rappresenta un elemento idoneo ad escludere l'applicabilità del sistema incentivante i recuperi di sicurezza dal momento che i premi e le penalità vengono

determinati sulla base dei dati storici relativi ai singoli impianti e non con riferimento alle imprese che eserciscono i medesimi impianti; infatti, come chiarito *supra* in relazione alla società Cpl Distribuzione, gli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema incentivante, quale quello di effettuare i controlli del grado di odorizzazione del gas e prevedere specifiche procedure operative volte a garantire la sicurezza del sistema, afferiscono direttamente agli impianti;

- d) infine, si osserva che tale sistema di calcolo degli incentivi appare del tutto coerente con la disciplina tariffaria, che detto sistema integra e completa: infatti, la regolazione tariffaria assicura una remunerazione all'impresa corrispondente a un livello standard di erogazione del servizio; i livelli tendenziali fissano soglie di miglioramento di tale standard cui consegue l'applicazione di una ulteriore remunerazione assicurata dal premio (ovvero, in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo, una riduzione della predetta remunerazione mediante l'applicazione della penalità);
- inoltre, non possono essere accolti gli argomenti di Fermo A.S.I.T.E. S.r.l. e Società Metanodotti Valletanaro So.Met. S.r.l., i quali si risolvono in una richiesta di rettificare alcuni dati trasmessi (rispettivamente i dati relativi, da un lato, alla classificazione delle dispersioni riscontrate e al numero di dispersioni riscontrate a seguito di segnalazioni di terzi, dall'altro lato ai quantitativi di rete ispezionata); al riguardo, occorre ricordare che la RQDG disciplina uno specifico procedimento per consentire all'impresa di rettificare i dati di sicurezza trasmessi, ciò al fine di responsabilizzare l'impresa stessa nella rappresentazione corretta e veritiera delle attività compiute in adempimento della regolazione (oggetto di successivi controlli da parte dell'Autorità); pertanto i commi 31.12 e 31.13, della RQDG fissano un termine perentorio per la presentazione dell'istanza di rettifica e condizionano la rettifica a una espressa autorizzazione da parte degli Uffici dell'Autorità;
  - tale quadro normativo non poteva essere ignorato senza colpa da Fermo A.S.I.T.E. S.r.l. e Società Metanodotti Valletanaro So.Met. S.r.l., le quali avrebbero pertanto dovuto presentare istanza di rettifica entro il 31 maggio 2011, ciò che non hanno fatto; la richiesta delle imprese formulata dopo la comunicazione delle risultanze istruttorie risulta quindi tardiva e inammissibile, non avendo al riguardo le richiamate imprese fornito neppure alcun elemento che dimostri la non imputabilità del loro colpevole ritardo.

**RITENUTO DI:**

- sulla base di quanto sopra esposto, determinare i premi e le penalità per gli ambiti provinciali delle sette imprese di cui sopra per l'anno 2011, di cui alle Tablelle 3.1 e 3.2 allegate al presente provvedimento;
- disporre il versamento delle penalità da parte delle imprese distributrici di cui alla Tabella 4 allegata al presente provvedimento

## DELIBERA

1. di determinare i premi e le penalità relativi ai recuperi di sicurezza per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 32, della RQDG, per gli ambiti provinciali delle imprese Ages S.p.A., Amg Energia S.p.A., Cpl Distribuzione S.r.l., Dolomite Reti S.p.A., Fermo A.S.I.T.E. S.r.l., Pomilia Reti Gas S.r.l., Società Metanodotti Valletanaro So. Met. S.r.l., come indicato nelle Tabelle 3.1 e 3.2;
2. di fissare al 31 marzo 2014 il termine per il versamento delle penalità, indicate nella Tabella 4, da parte delle imprese distributrici interessate, a favore del Conto per la qualità dei servizi gas;
3. di notificare il presente provvedimento alle imprese distributrici citate nella Tabella 4 e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

30 gennaio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*